



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE DI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA PRESSO L'ISTITUTO ABRUZZESE PER LA QUALITA' AI SENSI DEGLI ART. 27 E 92 D.P.R. 382/80.

Tra:

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, codice fiscale C.F./P.I. 010221630668, rappresentato dal rettore Prof. Ferdinando Di Orio nato a Roma il 23/02/1948, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università degli Studi di L'Aquila

E:

L'Istituto Abruzzese per la Qualità, con sede legale in via degli Opifici n°1 C.F. 01677210666 rappresentato dal Sig. Antonio Cerasoli nato a Ofena (AQ) il 30/01/1944 e residente in L'Aquila (AQ) Via Aufidena, 2 - codice fiscale CRSNTN44A30G002A-

premesso

- che si rende opportuno un rapporto coordinato e programmato fra il mondo universitario e il mondo del lavoro allo scopo di consentire ad ambedue i sistemi di utilizzare le reciproche conoscenze e competenze tecnico-didattiche scientifiche;
- che l'Università degli Studi di L'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità di cui all'art.27 DPR 11/07/1980 n°382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che l'Istituto Abruzzese per la Qualità e l'Università degli Studi di L'Aquila intendono favorire la sperimentazione di nuove attività didattiche ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 11/07/1980 n°382;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 1 Oggetto

1.1 Ai sensi degli art.27 e 92 del DPR 382/80, l'Istituto Abruzzese per la Qualità si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti al fine di permettere, in accordo con l'Università degli Studi, lo svolgimento di attività didattiche integrative attraverso attrezzature e servizi logistici extrauniversitari, consentendo così il perfezionamento delle conoscenze acquisite in sede accademica con finalità di complemento ed integrazione della didattica universitaria con particolare riferimento allo sviluppo ed all'approfondimento delle ricerche e degli studi relativi alla preparazione delle tesi di laurea e delle monografie per i diplomi universitari dei singoli studenti.

1.2 Ai fini dello svolgimento della predetta attività di ricerca l'Istituto Abruzzese per la Qualità mette a disposizione dell'Università degli Studi di L'Aquila le proprie strutture, per lo svolgimento

di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale degli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario. L'accesso alla struttura sarà guidato dal personale dell'Azienda ospitante con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con gli studenti

2.1 Le attività di studio e ricerca finalizzate allo svolgimento delle tesi di laurea o delle monografie di diploma universitario non costituiscono attività di tirocinio.

Le attività di tirocinio, peraltro, più continuative e protratte nel tempo, sono effettuate presso le Aziende o Enti esclusivamente da neolaureati e sono regolamentate da apposita Convenzione tra l'Azienda e l'Università degli Studi di L'Aquila ai sensi della legge 196/97 e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 42/98.

2.2 Le attività didattiche integrative non costituiscono altresì rapporto di lavoro e non danno luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di studi e ricerca per lo svolgimento della tesi o della monografia.

2.3 Durante lo svolgimento delle predette attività didattiche, l'attività di studio e ricerca è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università degli studi di L'Aquila e da un tutore indicato dall'Azienda (specificati nella lettera di conferma che l'Azienda invierà ad ogni studente). I due tutori concorderanno tra loro gli aspetti operativi delle attività didattiche integrative.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento delle attività didattiche integrative presso l'Azienda avverrà previa intesa fra l'Azienda e i Dipartimenti dell'Università degli Studi di L'Aquila, con scambio di lettera di conferma tra l'azienda ospitante ed ogni singolo studente.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del tutore aziendale, la partecipazione dello studente ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese sono sostenute dall'Azienda, secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa.

Art. 3 Svolgimento e durata delle attività didattiche integrative

3.1 Le attività didattiche integrative avranno una durata concordata individualmente nelle singole lettere di conferma di cui al punto 2.4 per ciascun studente. La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti.

3.2 Le date di inizio e termine stabilite potranno subire variazioni, anche a seguito di eventuali sospensioni concordate tra i due tutori, che definiranno altresì di comune accordo i tempi di presenza in Azienda dello studente.

3.3 Durante lo svolgimento delle attività didattiche integrative, lo studente dovrà rispettare le norme interne dell'Azienda; cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, seguendo gli

orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro; osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai

dati, informazioni o conoscenze in merito all'attività dell'Azienda (ed ai relativi contenuti e risultati) acquisiti durante lo svolgimento delle attività didattiche, secondo quanto anche più specificatamente definito nella lettera di conferma di cui al punto 2.4 che precede.

3.4 Gli studenti potranno derogare agli orari concordati per esigenze connesse all'attività universitaria (relazioni al tutore universitario, esami residui, ecc.)

3.5 Qualora si verificassero, da parte dello studente, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi di L'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento dell'attività didattica.

3.6 La realizzazione delle predette attività didattiche non comporterà per l'Azienda e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione. L'Azienda potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire agli studenti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza della ricerca svolta e dei risultati raggiunti.

Art. 4 Comunicazioni

In caso di infortuni degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche integrative, l'Azienda si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università, anche in relazione alle polizze generali stipulate dall'Università stessa per tutti gli studenti, anche per le attività svolte presso terzi, per responsabilità civile ed infortunistica.

Art. 5 Arbitrato

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt.806 e seguenti del codice di procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'Università degli Studi di L'Aquila, uno dall'Istituto Abruzzese per la Qualità ed il terzo, che fungerà da presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal presidente del tribunale di L'Aquila, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 6 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione richiamata nelle premesse.

Art. 7 Referenti per Convenzione

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

per l'Università degli Studi di L'Aquila _____

per l'Istituto Abruzzese per la Qualità RAG. EMMA RIZIO

Art. 8 Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Tutte le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'Azienda.

Art. 9 Decorrenza della presente Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di cinque anni e si riterrà tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata a.r..

L'Aquila, 24/01/08

Il Rettore

Antonio Orsini

Il Rappresentante legale dell'Azienda

Emma Rizio